

CONSORZIO PER LA SCUOLA MOSAICISTI DEL FRIULI

- CONVENZIONE -

L'anno duemilaundici, il giorno venti del mese di luglio fra i sottoelencati signori rispettivamente Sindaci e Presidenti pro tempore (o loro delegati) dei seguenti enti locali:

Comune di Spilimbergo	-	Sig. Francesconi Renzo
Provincia di Pordenone	-	Sig. Grizzo Eligio
Provincia di Udine	-	Sig. Ioan Adriano
Comune di Pordenone	-	Sig. Pedrotti Claudio
Comune di Udine	-	Sig. Honsell Furio
Comune di Codroipo	-	Sig. D'Antoni Andrea
Comune di Cordenons	-	Sig. Bottecchia Katia
Comune di Porcia	-	Sig. Turchet Stefano
Comune di Sacile	-	Sig. Ceraolo Roberto
Comune di S. Vito al Tagliamento	-	Sig. Di Bisceglie Antonio
Comune di Sequals	-	Sig. Odorico Enrico
Comune di Montebelluna	-	Sig. Santini Maria Carla
Comune di Pinzano al Tagliamento	-	Sig. Del Basso Debora
Comune di S. Daniele del Friuli	-	Sig. Iob Emilio
Comune di S. Giorgio della R.	-	Sig. D'Angelo Arrigo
Comune di Tolmezzo	-	Sig. Zearo Dario
Comune di Fanna	-	Sig. Andreetta Patrizio
Comune di Vito d'Asio	-	Sig. Manelli Vincenzo
Comune di Vivaro	-	Sig. Di Carlo Giuseppe

ciascuno appositamente autorizzato alla stipula della presente convenzione in nome e per conto del rispettivo Ente

PREMESSO

- che il Consorzio per il funzionamento della Scuola Mosaicisti del Friuli è stato costituito con decreto del Prefetto di Udine n. 58506/II in data 14 dicembre 1953;
- che in data 13 dicembre 1996, il suddetto Consorzio è stato trasformato secondo le norme degli artt. 60, 25 e 23 della Legge 8 giugno 1990, n. 142 in CONSORZIO PER LA SCUOLA MOSAICISTI DEL FRIULI;
- che in data 20 giugno 2002, la convenzione e lo statuto del Consorzio per la Scuola Mosaicisti del Friuli, sono stati adeguati alle nuove disposizioni normative stabilite dagli artt. 30 e 31 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1 - COSTITUZIONE DEL CONSORZIO

1. L'attuale Consorzio per la Scuola Mosaicisti del Friuli è trasformato in Consorzio tra enti locali secondo quanto disposto dalla Legge regionale 28 marzo 1988, n. 15 così come modificata dalla Legge regionale 16 giugno 2010, n. 9.

ART. 2 - DENOMINAZIONE

1. Il Consorzio, così come costituito ai sensi del precedente art. 1, assume la denominazione di **CONSORZIO PER LA SCUOLA MOSAICISTI DEL FRIULI** ed è dotato di personalità giuridica, di autonomia imprenditoriale e di proprio Statuto.

ART. 3 – FINALITA' DEL CONSORZIO

1. Il Consorzio ha per finalità la diffusione della cultura musiva attraverso la gestione, l'esercizio e il sostegno dell'attività didattica, promozionale e produttiva della Scuola Mosaicisti del Friuli oltre che per lo sviluppo e la conservazione nel settore musivo.
2. Le finalità di cui al comma precedente vengono svolte in forma consortile fra gli Enti sottoscrittori della presente convenzione.

ART. 4 - ATTIVITA' DEL CONSORZIO

1. Il Consorzio ha per oggetto la gestione:
 - a) di studi, di progetti, di proposte e richieste per sviluppare l'arte musiva;
 - b) della didattica e dell'amministrazione della Scuola Mosaicisti del Friuli;
 - c) dell'amministrazione e mantenimento dell'annesso laboratorio di mosaico ove si possono realizzare, anche per conto terzi, mosaici artistici;
 - d) dell'archiviazione e catalogazione del patrimonio artistico-musivo;
 - e) della promozione dell'attività di didattica e di laboratorio musivo;
 - f) della vendita e/o commercializzazione dei beni prodotti dalla Scuola e dai vari laboratori musivi riconosciuti;
 - g) della certificazione dei mosaici artistici di qualità prodotti dalla Scuola e da altri laboratori musivi riconosciuti del territorio regionale;
 - h) della conservazione nel settore musivo;
 - i) di qualunque altra iniziativa idonea al raggiungimento dei fini statutari.

ART. 5 - SEDE

1. La sede del Consorzio è stabilita in Spilimbergo, Via Corridoni n. 6.

2. L'immobile sede del Consorzio e della Scuola e gli altri immobili costituenti pertinenze della Scuola stessa sono messi a disposizione del Consorzio a titolo di comodato dal comune di Spilimbergo che ne è il proprietario.

ART. 6- DURATA

1. La durata del Consorzio è a tempo illimitato.

ART. 7 - ORGANI DEL CONSORZIO

1. Sono organi del Consorzio per la Scuola Mosaicisti del Friuli:
 - a) l'Assemblea;
 - b) il Consiglio di Amministrazione;
 - c) il Presidente del Consorzio;
 - d) il Direttore;
 - e) il Revisore dei Conti.
2. La composizione, la durata ed i compiti degli organi consortili oltre che l'ordinamento interno sono stabiliti dallo Statuto.

ART. 8 - ADESIONE

1. E' ammessa la successiva adesione di altri Enti sia pubblici che privati purchè le quote di partecipazione siano in maggioranza detenute dagli enti pubblici. L'adesione alla convenzione deve essere deliberata dai rispettivi organi competenti degli Enti richiedenti previa approvazione dell'Assemblea Consortile.

ART. 9 – RECESSO

1. Ciascuno degli enti consorziati ha la facoltà di recedere dal Consorzio trascorso un periodo di almeno 3 (tre) anni consecutivi dall'adesione alla presente convenzione.
2. La domanda di recesso va presentata entro il mese di giugno di ciascun anno ed ha effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo.
3. L'Ente che recede rimane obbligato agli impegni precedentemente assunti, rispetto all'anno in corso, oltre che per le obbligazioni con effetti pluriennali.
4. Il recesso non dà diritto a forme di liquidazione o risarcimento, sino allo scioglimento del Consorzio.

ART. 10 – SCIoglimento

1. Lo scioglimento del Consorzio per la Scuola Mosaicisti del Friuli può essere deliberato dall'Assemblea con il voto favorevole di almeno l'80% delle quote di partecipazione ed i due/terzi degli enti consorziati.
2. In caso di scioglimento del Consorzio l'Assemblea redige il bilancio di liquidazione indicando le parti spettanti ad ogni ente consorziato con riferimento alle quote di partecipazione costituite dai conferimenti iniziali e successivi.

ART. 11 - QUOTE DI PARTECIPAZIONE

1. L'entità delle quote ordinarie di partecipazione dei consorziati sono fissate dallo statuto così come previsto dall'art. 1, comma 6, della legge regionale 16 giugno 2010, n. 9.

ART. 12 - PAREGGIO DI BILANCIO

1. Il Consorzio per la Scuola Mosaicisti del Friuli uniforma la propria attività a criteri di efficacia, efficienza ed economicità ed ha l'obbligo del pareggio del bilancio da perseguire attraverso l'equilibrio dei costi e dei ricavi, compresi i trasferimenti derivanti dalle quote di partecipazione. I trasferimenti annuali, da parte degli Enti consorziati, necessari per il funzionamento della Scuola Mosaicisti al fine di raggiungere il pareggio di bilancio avverranno in proporzione alle quote di partecipazione dei singoli Enti deliberati dall'Assemblea del Consorzio stesso.

ART. 13 - CONFERIMENTI

1. Il CONSORZIO PER LA SCUOLA MOSAICISTI DEL FRIULI dispone, a titolo di capitale di dotazione iniziale, di beni mobili costituenti il patrimonio dell'attuale Consorzio quale risulta dall'ultimo bilancio approvato.
2. I beni conferiti o acquisiti successivamente costituiscono patrimonio del Consorzio. I beni immobili non potranno essere sottratti alla propria destinazione senza apposita deliberazione dell'Assemblea del Consorzio che prende atto della cessazione del rapporto di strumentalità degli stessi con i fini perseguiti dal Consorzio.

ART. 14 - SUCCESSIONE

1. Il CONSORZIO PER LA SCUOLA MOSAICISTI DEL FRIULI mantiene tutti i diritti, nessuno escluso, inerenti i beni conferiti e i servizi svolti dal Consorzio a cui succede nonché tutti i contratti in corso ed i relativi obblighi.

ART. 15 - ARBITRATO

1. Tutte le controversie che dovessero insorgere fra gli enti consorziati e fra essi e il CONSORZIO PER LA SCUOLA MOSAICISTI DEL FRIULI, sono decise da un collegio di tre arbitri nominati uno ciascuno dalle parti interessate ed il terzo con funzioni di Presidente, di comune accordo, tra i due nominativi o in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale di Pordenone.

ART. 16 - GESTIONE NEL PERIODO TRANSITORIO

1. La trasformazione del CONSORZIO PER LA SCUOLA MOSAICISTI DEL FRIULI si considera perfezionata solo al momento della sottoscrizione della presente convenzione da parte dei rappresentanti degli enti consorziati.
2. Gli organi uscenti del Consorzio restano in carica fino all'elezione dei nuovi, nominati ai sensi dello Statuto

ART. 17 - STATUTO

1. Gli accordi qui stabiliti trovano più ampia definizione nello statuto del CONSORZIO PER LA SCUOLA MOSAICISTI DEL FRIULI.
2. Lo Statuto del Consorzio, definito in conformità delle disposizioni della presente convenzione, è approvato dall'Assemblea dei legali rappresentanti degli enti aderenti, a maggioranza assoluta, con voto ponderale in proporzione alla quota di partecipazione di ciascun aderente così come stabilito dall'art. 1, comma 6, della legge regionale 16 giugno 2010, n. 9.